

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3656 del 19/07/2022
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - VETRICERAMICI srl CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO), VIA CANALETTO 138/140 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CASOLA VALSENO, VIA I MAGGIO N. 35 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ISTALLAZIONE IPPC DI FABBRICAZIONE DEL VETRO E PRODUZIONE DI FIBRE VETROSE (PUNTO 3.3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3846 del 19/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciannove LUGLIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **VETRICERAMICI srl** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO), VIA CANALETTO 138/140 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CASOLA VALSENI, VIA I MAGGIO N. 35 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ISTALLAZIONE **IPPC DI FABBRICAZIONE DEL VETRO E PRODUZIONE DI FIBRE VETROSE** (PUNTO 3.3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Vetriceramici srl** avente sede legale in Comune di Fiorano Modenese (MO), via Canaletto n. 138/140 (C.F./P.IVA 03590630368) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi,
- come da AIA vigente, l'installazione è dotata di un impianto di nanofiltrazione delle acque in ingresso, approvvigionate mediante acquedotto industriale. Tale impianto genera un refluo liquido costituito da acque di filtrazione convogliate, tramite lo scarico parziale SA, allo scarico finale S1. In data 20/12/2021 Vetriceramici srl ha comunicato con nota acquisita con PG/2021/195339 del 20/12/2021 lo spegnimento dell'impianto di nanofiltrazione, dovuto a problematiche riscontrate nel suo utilizzo;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 2463 del 21/07/2016 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 21/04/2022 (ns. PG/2022/66553 del 22/04/2022), riguardante la sostituzione dell'impianto di nanofiltrazione con un addolcitore nonché la richiesta di correzione di meri errori materiali nella DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei

compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare le seguenti variazioni impiantistiche:

- sostituzione dell'impianto di nanofiltrazione con un addolcitore per il trattamento delle acque in ingresso allo stabilimento, approvvigionate mediante acquedotto industriale. Tale modifica comporta l'eliminazione dello scarico parziale SA, in cui confluivano le acque di filtrazione dell'impianto di nanofiltrazione e la produzione di un refluo liquido derivante dal nuovo addolcitore, che verrà smaltito come rifiuto. Il quantitativo annuo di rifiuti liquidi prodotti dal nuovo addolcitore sarà all'incirca pari al quantitativo di reflui liquidi prodotti dall'impianto di nanofiltrazione e inviati allo scarico parziale SA (pari a circa 1.785 m³);

nonchè la correzione di meri errori materiali nella DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi inerenti i punti di emissione in atmosfera E1, E11, E14 ed E17;

CONSIDERATO che la variazione impiantistica comunicata non necessita di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 31/05/2022 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2022/90653);

CONSIDERATO inoltre che la variazione impiantistica comunicata non comporta modifiche al quadro emissivo già autorizzato con l'AIA n. 2463 del 21/07/2016 e smi. In particolare, la modifica comporta variazioni non significative delle emissioni in acqua dell'installazione nonchè dei rifiuti prodotti. Infatti la sostituzione dell'impianto di nanofiltrazione con un addolcitore comporta la riduzione degli scarichi idrici dell'installazione, dovuta alla disattivazione dello scarico parziale SA (costituito dalle acque reflue di filtrazione dell'impianto di nanofiltrazione), e un incremento trascurabile dei rifiuti prodotti dall'installazione, dovuto ai reflui liquidi generati dal nuovo addolcitore, gestiti come rifiuti e smaltiti. Tali rifiuti sono quantitativamente paragonabili alle acque di filtrazione prodotte dall'impianto di nanofiltrazione e inviate allo scarico parziale SA;

ACQUISITO in data 17/05/2022 (ns. PG/2022/81781) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/69617 del 28/04/2022;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, salva l'eventuale sospensione/interruzione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna n. DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna n. DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Vetriceramici srl** avente sede legale in Comune di Fiorano Modenese (MO), via Canaletto n. 138/140 (C.F./P.IVA 03590630368) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando l'ALLEGATO B del provvedimento di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna n. DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi come segue:

B4) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 21/04/2022 (ns. PG/2022/66553 del 22/04/2022), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE

delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi con versamento effettuato in data 22/04/2022 per un importo pari a € 500,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna n. DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi, si prende atto delle variazioni impiantistiche comunicate dal gestore in data 21/04/2022 (ns. PG/2022/66553 del 22/04/2022) riguardanti la sostituzione dell'impianto di nanofiltrazione con un addolcitore, per il trattamento delle acque in ingresso allo stabilimento, approvvigionate mediante acquedotto industriale ed utilizzate a scopi produttivi e per il laboratorio. Tale modifica si è resa necessaria in quanto l'impianto di nanofiltrazione ha presentato delle problematiche dovute alla variabilità dell'acqua in ingresso, proveniente dalla rete industriale. Per questo motivo a Dicembre 2021 l'impianto è stato spento, in attesa di valutazioni tecniche. Ad oggi è emersa l'impossibilità di riattivarlo, decidendo per la sostituzione con un addolcitore. Tale modifica comporta l'eliminazione dello scarico parziale SA, in cui confluivano le acque di filtrazione dell'impianto di nanofiltrazione, e la produzione di un refluo liquido derivante dal nuovo addolcitore. Tale refluo verrà raccolto in una vasca dedicata da 30 m³ e poi smaltito come rifiuto. Il quantitativo annuo di rifiuti liquidi prodotti dal nuovo addolcitore sarà all'incirca pari al quantitativo di reflui liquidi prodotti dall'impianto di nanofiltrazione e inviati allo scarico parziale SA (pari a circa 1.785 m³);
- 2.c) Nel paragrafo **D2.4.2 "EMISSIONI CONVOGLIATE"** della DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi, si apportano le seguenti modifiche:

- al punto "Limiti emissioni" sono aggiornate le tabelle con la temperatura del punto di emissione E1A e la durata del punto di emissione E11 come di seguito riportato, mantenendo invariati i restanti parametri e i limiti di emissione:

Punto di emissione EA1 – forni fusori (7) e fornelli laboratorio (3); filtro a maniche (con dosatore di calce)

Portata massima	36000	Nm ³ /h
Altezza	18,5	m
Temperatura	100	°C
Sezione (rettangolare)	2,4	m ²
Durata	24	h/g

Punto di emissione EA11 – impianto di granulazione Gr 7

Portata massima	7000	Nm ³ /h
Altezza	10,5	m
Temperatura	ambiente	°C
Sezione	0,159	m ²
Durata	24	h/g

- al punto "Limiti emissioni", i nomi dei punti di emissioni EA14 ed EA17 sono sostituiti come segue:
 - EA14: Aspirazione polveri reparto calcinazione
 - EA17: Pulizia reparto calcinazione;
- al punto "Monitoraggio" la prima tabella è sostituita come segue:

"Monitoraggio"
[...omissis...]

Punto di emissione	Monitoraggio	Frequenza
EA1	Sonda triboelettrica per il monitoraggio in continuo delle polveri con registrazione in	Continuo, svolgimento come da idonea procedura elaborata (PA03 V Rev 2 del

<i>Punto di emissione</i>	<i>Monitoraggio</i>	<i>Frequenza</i>
	<i>continuo</i>	25/03/2013)
	<i>Verifica e registrazione del ΔP del pressostato differenziale</i>	<i>Settimanale, come da idonea procedura (PA 03V Rev 2 del 25/03/2013)</i>
<i>EA1</i>	<i>Autocontrollo polveri, HF, HCl, Boro, NOx, SOx</i>	<i>Semestrale</i>
<i>EA1</i>	<i>Autocontrollo Σ metalli Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)</i>	<i>Annuale</i>
<i>EA1</i>	<i>Autocontrollo Σ metalli Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)</i>	<i>Annuale</i>
<i>By-Pass EA1</i>	<i>Registrazioni dell'utilizzo del By-pass</i>	<i>Come da idonea procedura elaborata (PA03 V Rev 2 del 25/03/2013)</i>
<i>EA2, EA3, EA4, EA5, EA6, EA7, EA8, EA9, EA10, EA11, EA12, EA13, EA14, EA16, EA17, EA21, EA22, EA23, EA24, EA27, EA28, EA29</i>	<i>Autocontrollo polveri</i>	<i>Annuale</i>
<i>EA25</i>	<i>Autocontrollo polveri, NOx, SOx</i>	<i>Annuale</i>

[...omissis...]

- 2.d) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni in acqua sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.5** della DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi, con quanto riportato di seguito:

“D2.5 “EMISSIONI IN ACQUA (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

D2.5.1) Aspetti generali

Nello Stabilimento A non esiste una rete fognaria separata, per cui tutte le acque in uscita dallo stabilimento vengono convogliate, in regime di mista, nella pubblica fognatura del Comune di Casola Valsenio. Il punto di scarico S1, che costituisce il recapito finale della rete mista di stabilimento, raccoglie le acque reflue industriali, meteoriche e domestiche. In seguito alla modifica non sostanziale di cui alla pratica SinaDoc 16450/2022 non è più presente lo scarico parziale SA, che convogliava le acque dell'impianto di nanofiltrazione allo scarico finale S1.

D2.5.2) Prescrizioni

- 1) Lo scarico S1 proveniente dalla rete mista di stabilimento, recapitante nella fognatura pubblica mista, deve rispettare i limiti quali-quantitativi del Regolamento del sistema di pubblica fognatura e depurazione del Comune di Casola Valsenio.
- 2) Per garantirne il buon funzionamento, gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fossa Imhoff e biologica, dovranno essere periodicamente puliti e comunque annualmente deve essere prevista la verifica della necessità della pulizia. La documentazione attestante l'avvenuto controllo e l'eventuale avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
- 3) Sulla nuova vasca da 30 m³ per lo stoccaggio di rifiuti liquidi proveniente dall'addolcitore deve essere prevista ogni 3 anni una verifica di integrità e deve essere predisposta una specifica procedura sulle attività di controllo e per la gestione delle anomalie. Tale procedura deve essere inviata ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna **entro 3 mesi** dal rilascio della presente modifica di AIA.

D2.5.3) Monitoraggio

<i>Monitoraggio</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>Scarico finale S1</i>	<i>Annuale: pH, COD, SST, alluminio, zinco, boro, rame, piombo, fluoruri, idrocarburi totali e cloruri</i>	<i>Report annuale</i>

Monitoraggio	Frequenza	Modalità di registrazione
<i>Lettura contatore pubblico acquedotto</i>	<i>Mensile</i>	<i>Report annuale</i>
<i>Lettura contatore acquedotto industriale</i>	<i>Mensile</i>	<i>Report annuale</i>
<i>Vasca da 30 m³ per lo stoccaggio di rifiuti liquidi proveniente dall'addolcitore</i>	<i>Triennale: verifica di integrità</i>	<i>Report annuale</i>

D2.5.4) Requisiti di notifica specifici

- *Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà esserne data tempestiva comunicazione (anche via fax) ad ARPAE SAC ed ST.*
- *Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico delle acque reflue industriali e reflue di dilavamento, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi.*
- *In caso di emissioni accidentali in acqua, non prevedibili deve essere data comunicazione (anche tramite fax) nel più breve tempo possibile ad ARPAE SAC ed ST.”*

- 2.e) Il paragrafo **D3.2 “Autocontrolli, controlli programmati e loro costo”** della DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi, viene sostituito da quanto riportato di seguito:

D3.2 Autocontrolli, controlli programmati e loro costo

Per quanto riguarda i controlli programmati, effettuati dall'organo di vigilanza (Arpae ST), la visita ispettiva è mirata alla verifica delle varie matrici ambientali ed indicatori di prestazione ambientale dell'impianto, verifica della corretta applicazione del Piano di Adeguamento e Miglioramento, controllo delle attività di monitoraggio generali previste per tutte le matrici identificate e del loro corretto svolgimento attraverso l'acquisizione e l'analisi di:

- *dati relativi al controllo degli aspetti energetici;*
- *dati relativi al consumo di risorse idriche, materie prime di servizio e/o ausiliarie, rifiuti recuperati e dati relativi ai prodotti finiti;*
- *modalità con cui vengono effettuati gli scarichi, anche ricorrendo ad eventuale prelievo; verifica delle manutenzioni e controllo delle analisi effettuate sulle acque reflue;*
- *registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, documentazione attestante la verifica dei sistemi di controllo, gestione e manutenzione degli impianti di abbattimento, con eventuale campionamento delle emissioni in atmosfera;*
- *verifica del controllo periodico che la ditta deve attuare sulle emissioni sonore; nel caso di modifiche impiantistiche che prevedono l'inserimento di nuove e significative fonti di emissioni sonore, da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi, è prevista una verifica ispettiva mirata anche con eventuali misurazioni;*
- *modalità di gestione dei rifiuti: registri di carico/scarico, verifica dell'implementazione e applicazione delle Procedure operative del Manuale di Gestione (se presente) per quanto riguarda i rifiuti prodotti e recuperati, modalità di gestione delle aree di stoccaggio dei rifiuti.*

Qualora fosse necessario l'impiego di particolari attrezzature o dispositivi di protezione ai fini della sicurezza, per agevolare lo svolgimento dell'intervento di campionamento od ispezione, tale attrezzatura o DPI dovrà essere tenuta a disposizione dei Tecnici di Arpae.

La programmazione delle verifiche succitate, con oneri a carico del gestore, viene condotta in accordo al Piano regionale di ispezione approvato con DGR 2124/2018 e aggiornato, per il triennio 2022-2024, con la Determinazione Dirigenziale n. 356/2022, alla L.R. 21/04 art. 19 (spese istruttoria e controlli), al DM 58 del 6 marzo 2017 (per le parti applicabili) art. 6 (tariffe e pagamenti entro il 31 gennaio), alla DGR n. 1913/2008, alla DGR n. 155/2009 e alla DGR n. 812/2009 che ne identificano i modi e i tempi di trasmissione. In esito all'applicazione di tali disposizioni regionali e delle successive modifiche e aggiornamenti, la frequenza sarà quindi ridefinita in sede di programmazione per i trienni successivi, in base a quanto previsto nell'allegato A della Delibera DGR 2124/2018 e ulteriori successive modifiche.

Le spese previste occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'organo di vigilanza (Arpae) previste nel Piano di controllo degli impianti sono a carico del Gestore e saranno determinate secondo quanto previsto nel Piano stesso. Il corrispettivo economico relativo al piano di controllo sarà

valutato in base alle tariffe fissate dalla normativa vigente di cui al Decreto Ministeriale 24 Aprile 2008 come adeguato e modificato dalla DGR n.1931 del 17/11/2008 e smi (DGR n.155 del 16/02/2009 e DGR n.812 del 08/06/2009). Il versamento dovrà essere effettuato a favore di Arpae e secondo le modalità comunicate.

- 2.f) Il paragrafo **D3.3 “Controllo degli impianti nelle condizioni diverse dal normale esercizio, situazioni di emergenza e loro gestione”** della DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi, viene integrato con quanto riportato di seguito:

“Malfunzionamenti

In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpae SAC e Arpae ST.

Emergenze

Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta via pec (se necessario anche pronta notifica per vie brevi) e nel minor tempo tecnicamente possibile, all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo.

Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

- 2.g) La **sezione E “SEZIONE INDICAZIONI GESTIONALI”** della DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi, viene sostituita come riportato di seguito:

“SEZIONE INDICAZIONI GESTIONALI

L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto.

Nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano:

- *di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;*
- *di ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;*
- *di ottimizzare i recuperi comunque intesi;*
- *di diminuire le emissioni in atmosfera, anche migliorando il rendimento dei dispositivi di depurazione.*

Relativamente alle attività di campionamento ed analisi correlate alla presente AIA, il gestore deve verificare preventivamente le capacità e le dotazioni dei laboratori ai quali intenda affidare le attività di cui sopra, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche inerenti al monitoraggio ambientale ed al monitoraggio e controllo dell'impianto. Si dovranno privilegiare i laboratorio di analisi accreditati. Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.”

- 3) Di stabilire che il gestore è tenuto a comunicare, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data di messa in funzione del nuovo addolcitore;
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna n. DET-AMB-2016-2463 del 21/07/2016 e smi;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Casola Valsenio e dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.